



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

# **FLP DIFESA**

## **Coordinamento Nazionale**



✉ piazza Dante, 12 - 00185- ROMA - ☎ 06-77201726 📠 06-77201728 - @-mail: [nazionale@flpdifesa.it](mailto:nazionale@flpdifesa.it) - web: [www.flpdifesa.it](http://www.flpdifesa.it)

### **NOTIZIARIO n. 55 del 02.05.2008**

## **Le iniziative della FLP per la soluzione di un problema che ci sta particolarmente a cuore** **LA FLP PROMUOVE I RICORSI PER LA VICEDIRIGENZA**

I colleghi ricorderanno certamente la tormentata vicenda della "Vicedirigenza", che interessa tantissimi colleghi appartenenti alla ex area C e che possiamo così riassumere per sommi capi:

- l'art. 7 della legge 15.07.2002, n. 145 ha previsto l'istituzione di una apposita area separata della vicedirigenza comprendente il personale laureato inquadrato nelle pos. ec. C2 e C3, e, in sede di prima applicazione, il personale non laureato vincitore di percorsi formativi per la ex carriera direttiva;
- l'art. 10 della legge citata rinviava alla contrattazione collettiva per l'applicazione della disciplina in questione che però, a tutt'oggi, non si è ancora concretizzata anche per la mancanza di uno specifico atto di indirizzo da parte del Ministero per la Funzione Pubblica (quello del Ministro Nicolais del 15.03.2006 rinviava ad una futura sede negoziale non meglio precisata);
- allo stato attuale, l'area della vicedirigenza non è stata ancora né disciplinata né recepita nel CCNL.

E' di tutta evidenza il danno che i colleghi interessati hanno subito da questa situazione sotto il profilo sia professionale che economico, un danno che la nostra O.S. ha ripetutamente denunciato in più sedi, in primis all'ARAN, anche con riferimento alle responsabilità politiche e a quelle di alcune ben precise parti sindacali che hanno condotto un'azione ferma e decisa per ostacolare questo processo.

In relazione alla situazione di cui sopra, si sono registrate nel più recente passato alcune iniziative ricorsuali che hanno dato luogo a sentenze che hanno riconosciuto le ragioni di chi chiedeva l'applicazione della vicedirigenza (ricordiamo, per esempio, la sentenza n. 4266/2007 del TAR Lazio).

Più recentemente, il Tribunale di Roma-3<sup>a</sup> Sezione Lavoro ha emanato la sentenza n. 4399/2008 con la quale, in accoglimento del ricorso presentato da 81 colleghi in servizio presso il Ministero dei Beni Culturali, ha affermato che, in carenza di disciplina contrattuale, sia immediatamente applicabile la qualifica della vice dirigenza, affermandone dunque l'esistenza come qualifica professionale, e condannando al contempo il Ministero a pagare a ciascun ricorrente 15.000 euro a titolo di risarcimento.

E' di tutta evidenza l'importanza del predetto pronunciamento del Tribunale di Roma, che apre indiscutibilmente uno spazio notevole di iniziativa e di azione. Proprio per questo, la nostra Federazione si è già attivata in due distinte direzioni; in primo luogo in sede ARAN, con la richiesta di immediata convocazione del tavolo negoziale, e in secondo luogo attraverso la promozione di un ricorso su scala nazionale riservato ai soli iscritti FLP o a coloro che intendessero iscriversi nell'occasione.

In allegato, copia del Notiziario FLP n. 29 del 29.04.2008 che contiene la nota inviata all'Aran e tutte le indicazioni operative, che raccomandiamo alla più scrupolosa osservanza, e la modulistica da utilizzare da parte di tutti coloro che fossero interessati al ricorso proposto dalla nostra Federazione.

Invitiamo pertanto tutti i Dirigenti FLP DIFESA a dare la massima diffusione all'iniziativa della nostra Federazione, anche contattando personalmente tutti i colleghi interessati (pos. ec. ex C2 e C3).

La pesantezza del file non ci consente di inviare con il presente Notiziario anche la sentenza sopra richiamata del Tribunale di Roma, che in ogni buon conto può essere direttamente richiesta allo scrivente Coordinamento Nazionale per via email da parte dei nostri iscritti interessati.

Fraterni saluti e buon lavoro!

IL COORDINATORE GENERALE FLP DIFESA  
(Giancarlo PITTELLI)



# Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



00187 ROMA – Via Piave 61  
tel. 06/42000358 – 06/42010899  
fax. 06/42010628

sito internet: [www.flp.it](http://www.flp.it) Email: [flp@flp.it](mailto:flp@flp.it)

**Segreteria Generale**

Prot. n. 928/FLP08

Roma, 29 aprile 2008

**NOTIZIARIO N° 29**

Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
Alle OO.SS. federate alla FLP  
Alle Strutture periferiche FLP  
Ai Responsabili FLP  
Ai Componenti delle RSU  
**LORO SEDI**

## VICEDIRIGENZA: RICORSI E NON SOLO

Vi è stata recentemente una sentenza della magistratura sulla questione Vicedirigenza.

Il giudice adito ha dichiarato che, in carenza della disciplina contrattuale, la norma che nel 2002 ha istituito la Vicedirigenza è comunque applicabile ed ha condannato le amministrazioni resistenti a pagare **15.000 euro** ai ricorrenti **a titolo di risarcimento**.

A seguito della sentenza citata, si è messo in moto il perverso sistema dei “professionisti del ricorso” che girano, spesso senza aver nemmeno contattato un legale, promettendo mari e monti in cambio di iscrizioni al sindacato. Abbiamo addirittura raccolto voci secondo cui, in alcuni territori, gli stessi sindacati confederali - responsabili della odierna non applicazione della Vicedirigenza - starebbero raccogliendo adesioni per ricorsi giurisdizionali. Inaudito!!!

La FLP ha invece prima parlato con i propri legali, i quali hanno studiato a fondo la situazione, ed ora è pronta per partire con i ricorsi per i propri iscritti. **Di seguito trovate le istruzioni per partecipare al ricorso.**

Qualora però il tutto si limitasse ad un ricorso, la vertenza sarebbe sterile in quanto ci sarebbe “soltanto” da capire quanto i giudici, nelle varie parti d’Italia, riconoscono di risarcimento ai ricorrenti.

Il nostro obiettivo, ben noto da tempo, è invece quello di valorizzare le alte professionalità presenti nei vari comparti del pubblico impiego fino ad arrivare all’istituzione di un’area quadri, professionisti e vicedirigenti e, anche attraverso le sentenze dei giudici, creare nelle amministrazioni e nell’autorità politica una “sana” pressione, in modo che le parti in causa giudichino più conveniente resistere alle pressioni conservatrici dei sindacati confederali ed arrivare ad una soluzione negoziale che riconosca il diritto alla carriera di coloro che sono in possesso di alte professionalità.

Più o meno ciò che successe nel lontano 1985 quando fu varata la norma che introduceva la figura di Quadro (Legge 190/85) nell’impiego privato, che però fu pienamente applicata solo dopo qualche anno grazie ai numerosi ricorsi giurisdizionali che ebbero la meglio sulla ritrosia sindacale a recepirla nei contratti nazionali di lavoro.

Bene, oggi la FLP è l’unica federazione a essere rappresentativa nei tre comparti - **Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri ed Agenzie fiscali** - dove la Vicedirigenza è **immediatamente applicabile**. E poiché, come è noto, vi sono numerosi giuslavoristi che ritengono che la legge 145/2002 può essere recepita tramite un’apposita sessione negoziale all’ARAN, anche slegata dalle ordinarie scadenze contrattuali, la FLP è l’unica federazione che

può con successo percorrere anche la via contrattuale che, grazie alla sentenza citata e alle tante che speriamo seguiranno a breve, dovrà portare al pieno riconoscimento del diritto alla carriera per tutte le alte professionalità.

Noi non siamo “professionisti del ricorso”, abbiamo un obiettivo ben chiaro e non ci fermeremo quindi al semplice risarcimento del danno ma procederemo con forza sulla strada del riconoscimento del diritto, sancito dai giudici ma definito al più presto per via contrattuale.

A tal fine **abbiamo scritto all'ARAN** (in allegato trovate la lettera) invitandola a convocare al più presto le organizzazioni sindacali aventi titolo per affrontare e risolvere questo problema.

Chi si affida alla FLP non fa un ricorso, prenota un futuro migliore.

L'Ufficio Stampa

### **ISTRUZIONI PER PARTECIPARE AL RICORSO**

*(con lo Studio Legale - Avvocati Michele Lioi, Stefano Viti e Mario Marconi)*

- ◆ Il ricorso può essere fatto dai lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 145/02 istitutiva della Vicedirigenza in servizio nei comparti MINISTERI, AGENZIE FISCALI e PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
- ◆ Il ricorso è riservato ai soli iscritti alla FLP ed il costo di partecipazione è di 70 euro. Tale importo copre la partecipazione ai vari gradi di giudizio e le spese di domiciliamento dei ricorsi;
- I ricorrenti dovranno essere almeno 10 in servizio presso la stessa sede e stessa amministrazione. In caso di non raggiungimento del numero minimo (da far presente alla scrivente Segreteria), verranno valutate ulteriori possibilità per partecipare comunque al ricorso;
- Si ricorda che le azioni sono individuali e consistono nella presentazione di un tentativo di conciliazione dinanzi la Direzione Provinciale del Lavoro competente del luogo ove il lavoratore presta servizio (*che sarà seguita direttamente dalle strutture territoriali della FLP*) e successivamente nella presentazione di un ricorso dinanzi il Tribunale ordinario - in funzione Lavoro competente per il luogo in cui si lavora (*curato dallo Studio Legale*);
- I ricorrenti dovranno far pervenire alla FLP - Segreteria Generale - via Piave, 61 - 00187 ROMA la seguente documentazione:
  - ✓ scheda notizie (**allegato A**) sottoscritta in originale;
  - ✓ procura alle liti (**allegato B**) sottoscritta in originale;
  - ✓ copia del Tentativo di Conciliazione (**allegato C**), da inviare con raccomand. A/R in duplice originale, uno al Ministero/Agenzia ed uno alla Direzione Provinciale del Lavoro) e delle ricevute di ritorno delle raccomandate attestanti l'avvenuta spedizione e ricezione del Tentativo;
  - ✓ provvedimento di inquadramento, ovvero altro atto, da cui si evinca il possesso di anzianità di servizio di 5 anni nella VIII o IX qualifica funzionale, ovvero nella corrispondente posizione C2 o C3;
  - ✓ copia di un documento di riconoscimento;
  - ✓ ricevuta di pagamento della quota di adesione di 70 euro (bollettino postale o copia bonifico) effettuato sul conto corrente postale intestato alla F.L.P. - Federazione Lavoratori Pubblici e F.P. - codice IBAN IT 80 K 07601 03200 000046685012. Sulla causale specificare “ricorso vicedirigenza”;
  - ✓ originale della delega di iscrizione alla FLP (per chi si iscrive ora).
- Il plico contenente la documentazione elencata nel punto precedente dovrà pervenire alla scrivente Segreteria **entro e non oltre il 15 giugno p.v..** Potrà essere spedito anche un plico cumulativo (cioè contenente la documentazione di più ricorrenti).

**RICORSO PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO  
ALL'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI VICEDIRIGENTE**

**SCHEDA NOTIZIE**

Cognome .....

Nome .....

Indirizzo .....

Codice fiscale .....

Telefono / cell. /fax .....

Indirizzo e-mail .....

Amministrazione di appartenenza .....

Ufficio di appartenenza .....

Data di attribuzione della qualifica (C2 o C3) .....

Profilo professionale posseduto .....

**ALLEGARE INOLTRE:**

- 1) procura alle liti (**allegato B**)
- 2) copia del Tentativo di Conciliazione **Allegato C** (da inviare con Racc. A/R in duplice originale, uno al Ministero ed uno alla Direzione Provinciale del Lavoro) e delle ricevute di ritorno della raccomandata attestanti l'avvenuta spedizione e ricezione del Tentativo;
- 3) provvedimento di inquadramento, ovvero altro atto, da cui si evinca il possesso di anzianità di servizio di 5 anni nella VIII o IX qualifica funzionale, ovvero nella corrispondente posizione C2 o C3;
- 4) copia di un documento di riconoscimento;
- 5) ricevuta di pagamento della quota di adesione di 70 euro (bollettino postale o copia bonifico);
- 6) originale della delega di iscrizione alla FLP (per chi si iscrive ora).



Spett.le *Direzione Provinciale del Lavoro di .....*

*Collegio di Conciliazione delle controversie*

*individuali di lavoro ex art. 65 d.lg.vo n. 165/2001*

Raccomandata A./R.

Via.....

..... -.....

Spett.le **Ministero .....**

**in persona del Ministro p.t.**

**con sede in .....**

Via.....

..... -.....

**TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE AI SENSI  
DELL'ART. 65 D. LG.VO N. 165/2001.**

PER

**Sig.**..... nato a.....  
il ..... residente in .....

CONTRO

**Ministero** ..... in persona del legale rapp.te p.t.;

\*\*\* \*\*

***PREMESSO***

- di essere dipendente del Ministero .....
- di avere al proprio attivo un'anzianità di servizio complessiva, maturata nelle posizioni economiche C2 e C3 o nelle corrispondenti ex qualifiche VIII e IX, di oltre cinque anni;
- che l'articolo 7, comma 3 della legge 145 del 15 luglio 2002, pubblicata sulla G.U. n. 172 del 24 luglio 2002 ed entrata in vigore l'8 agosto successivo, **ha istituito l'area della vice dirigenza**;
- che a mente della citata disposizione nella predetta area è **stato ricompreso il personale:** a) laureato appartenente alle posizioni economiche C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni, ovvero nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento;

- b) non laureato in possesso della medesima anzianità, che sia risultato vincitore di un concorso per l'accesso alla ex carriera direttiva e che in virtù di tale concorso abbia avuto accesso alle posizioni C2 o C3 (ovvero alle ex qualifiche VIII e IX);
- che la citata disposizione individua con estrema precisione il novero dei soggetti destinatari del riconoscimento della qualifica di vice dirigente;
  - che, trattandosi di materia ordinamentale, la legge ha provveduto alla istituzione della qualifica, rimandando alla contrattazione collettiva unicamente per la determinazione dello spettante trattamento economico;
  - che, dunque, la mancata adozione di una specifica disciplina contrattuale non osta al riconoscimento immediato della predetta qualifica;
  - che infatti **la qualifica di vicedirigente deve senz'altro ritenersi già istituita ex lege**, come peraltro chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione nell'analogia fattispecie della istituzione della qualifica di quadro ex lege 190/85;
  - al riguardo la Corte di Cassazione ha ben chiarito per quanto attiene all'immediatezza dell'operatività della legge che individui una determinata categoria, a prescindere dall'adozione degli atti di normativa secondaria (contrattuale) che ne disciplinino gli aspetti applicativi, che: ***"il diritto al riconoscimento della qualifica di quadro, istituita dalla l. 13 maggio 1985 n. 190, è configurabile anche se, entro l'anno dall'entrata in vigore della legge, la contrattazione non abbia provveduto, a norma degli art. 2 e 3, a stabilire i requisiti di appartenenza alla categoria. In al caso tali requisiti vanno desunti dalle specifiche indicazioni poste dalla legge"*** (Cass. Sez. Lavoro, n. 2246/95, confermata da ultimo da Cass., n.21652/2006);
  - che dunque il sottoscritto, siccome in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, **doveva senz'altro ritenersi titolare di un diritto perfetto all'inserimento nell'area della vicedirigenza;**
  - che, peraltro, sulla base dei dati comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine alla consistenza dei contingenti di personale destinatari della norma istitutiva della vice dirigenza, **la legge finanziaria per il 2006 ha provveduto a stanziare 15 milioni di euro per il 2006 e 20 milioni di euro per il 2007**, apprestando pertanto anche la necessaria copertura finanziaria;
  - che, dunque, nessun pretestuoso ostacolo al riconoscimento della qualifica di vice dirigente può essere frapposto dalla Amministrazione di appartenenza;
  - che difatti il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, con recente sentenza ha accertato e dichiarato il diritto perfetto di numerosi dipendenti ministeriali all'inquadramento nella qualifica di vice dirigente **con contestuale riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti per l'illegittimo ritardo nell'inquadramento nella qualifica;**
  - che così si legge nella richiamata pronuncia ***"l'interprete, lungi dal ritenere non di immediata, cogente applicazione l'istituto in parola, è, al contrario, autorizzato ad individuare nella precitata disposizione di legge (cioè a dire***

*nell'articolo 7 della legge 145 del 202 – n.d.r.) non semplicemente la mera introduzione di una categoria (quella della vice dirigenza) operativa solo e subordinatamente alla stipulazione del ccl concernente la stessa categoria, ma piuttosto quegli elementi e requisiti dell'area che la stessa fonte primaria si è preoccupata di fissare sia riguardo all'inquadramento del personale che di appartenenza alla categoria ...”*

### **CONSIDERATO**

- che l'istante ha interesse che gli sia riconosciuta la qualifica di vicedirigente ai fini del conferimento di incarichi vicari e/o di reggenza, ovvero della delega di competenze, funzioni e mansioni prevista dalla norma istitutiva della qualifica, nonché di avere accesso alle risorse stanziare dalla finanziaria del 2006 per il finanziamento di detta area e la remunerazione delle professionalità ivi inserite;
- che è pertanto sua intenzione adire il Giudice per richiedere l'accertamento e la declaratoria del suo diritto all'attribuzione della qualifica di vicedirigente a decorrere dalla data in cui ha maturato il possesso dell'anzianità quinquennale richiesta dalla legge n. 145/2002, ovvero dal diverso momento ritenuto di giustizia.
- che l'istante intende in ogni caso agire per il risarcimento del danno economico e professionale sino ad oggi patito a cagione del ritardato e mancato riconoscimento della predetta qualifica;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

il sottoscritto.....

### **CHIEDE**

la convocazione del collegio di conciliazione ai fini dell'esperimento del prescritto tentativo di conciliazione.

A tal fine il sottoscritto conferisce delega al sindacato **F.L.P.** affinché nomini il proprio rappresentante in seno al collegio, eleggendo domicilio ai fini delle comunicazioni relative al presente tentativo di conciliazione presso la sede della

**F.L.P. - via Piave, 61 – 00187 – Roma – tel. 0642010899 – fax 0642010628  
- e-mail [flp@flp.it](mailto:flp@flp.it).**

La comunicazione della presente richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende per tutta la durata del tentativo di conciliazione il decorso di ogni termine di decadenza.


In ogni caso decorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione, il sottoscritto adirà senz'altro il Giudice senza ulteriore avviso per vedere accertato il proprio diritto.

.....li

Sig.....



# **Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche**



00187 ROMA – Via Piave 61  
tel. 06/42000358 – 06/42010899  
fax. 06/42010628

sito internet: [www.flp.it](http://www.flp.it) Email: [flp@flp.it](mailto:flp@flp.it)

**Segreteria Generale**

Prot. n. 0916/FLP08

Roma, 28 aprile 2008

All'ARAN  
Via del Corso 476  
ROMA

Oggetto: Vicedirigenza.

Com'è noto, il Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, in data 07 marzo 2008, ha emesso una sentenza in favore di un rilevante numero di lavoratori del Ministero dei Beni Ambientali e Culturali che riconosce a questi ultimi la qualifica di "vicedirigente" condannando, tra l'altro, l'Amministrazione resistente al pagamento di 15.000 euro ad ogni ricorrente, a titolo di risarcimento.

Nei fatti il giudice ha sancito che, in assenza della disciplina contrattuale, la norma sulla vicedirigenza è comunque applicabile.

La portata di questa sentenza conferma la bontà delle proposte della scrivente Federazione - presentate a codesta Agenzia in occasione dei rinnovi contrattuali dei comparti Ministeri, Presidenza del Consiglio ed Agenzie fiscali - tese a raggiungere una valorizzazione delle alte professionalità mediante apposita disciplina contenuta nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Essendo ormai pacifico, in dottrina, che la "vicedirigenza" deve essere disciplinata contrattualmente in apposita sessione negoziale, anche slegata dalle normali scadenze contrattuali, la scrivente federazione chiede a codesta Agenzia di convocare al più presto le organizzazioni sindacali e le confederazioni aventi titolo, al fine di arrivare ad una soluzione negoziale che eviti l'instaurarsi di un contenzioso di portata tale da avere, come conseguenza, l'esborso da parte della pubblica amministrazione di milioni di euro a titolo di risarcimento ai ricorrenti oltre alle spese legali.

Danno erariale che sicuramente può, come su detto, essere evitato.

Nell'attesa si inviano distinti saluti.

Il Segretario Generale FLP  
Marco Carlomagno